

# ***STATUTO***

## ***ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE***

È costituita, ai sensi della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, l'Associazione di Promozione Sociale denominata

**“Associazione di Persone con lesione al midollo spinale - Unità Spinale Montecatone - APS”,**  
in breve **“AUS Montecatone - APS”,**

con sede in Comune di Imola, Provincia di Bologna, operante senza fini di lucro, d'ora in avanti denominata, per brevità, Associazione. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## ***ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ***

L'Associazione persegue scopi civici, solidaristici e di utilità sociale tramite lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 comma 1 lett. a del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi; in particolare l'Associazione opera a favore delle Persone con lesione al midollo spinale assistendole nei percorsi di riabilitazione, abilitazione, integrazione sociale, familiare, sia all'interno dell'Unità Spinale sia all'esterno, affinché conseguano la migliore qualità possibile di vita e una reale inclusione sociale.

Le attività tutte dell'Associazione sono ispirate ai principi dettati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 3 marzo 2009, n. 18 nonché alle linee-guida dettate dalla FAIP - Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con lesione al midollo spinale.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone in particolare di:

- a) svolgere attività di “Supporto alla Pari”, ovvero l'affiancamento espresso nei suoi diversi livelli, per Persone con lesione al midollo spinale, da parte di persone con disabilità che hanno svolto un percorso di crescita personale e al contempo hanno raggiunto un'adeguata formazione per aiutare altre persone con disabilità a prendere confidenza con sé stesse, privatamente o attraverso incontri di gruppo;
- b) stimolare le Persone con lesione al midollo spinale a conseguire la migliore qualità possibile di vita, nell'autonomia personale, nella conoscenza di sé e nella conoscenza degli strumenti, degli ausili, dei metodi, ecc. utili allo scopo;
- c) operare affinché le Persone con lesione al midollo spinale possano integrarsi nel loro ambiente sociale, familiare, scolastico e lavorativo, anche individuando e promuovendo percorsi personalizzati da realizzare eventualmente in collaborazione con soggetti privati e pubblici;

- d) organizzare il tempo libero, promuovere attività sportive, ludico ricreative o formative quali strumenti ed opportunità per il miglioramento delle condizioni psicofisiche e del benessere delle Persone con lesione al midollo spinale;
- e) informare le Persone con lesione al midollo spinale su diritti, agevolazioni, ecc. previsti per Legge in loro favore, specialmente negli ambiti di salute, studio, lavoro, mobilità, eliminazione delle barriere architettoniche, accessibilità turistica, ecc.;
- f) divulgare soluzioni tecniche, tecnologiche, metodologiche e quant'altro possa contribuire al benessere delle Persone con lesione al midollo spinale;
- g) utilizzare ogni mezzo di comunicazione per diffondere informazioni sull'attività dell'Associazione e, in generale, sui temi ed eventi relativi alla disabilità;
- h) promuovere o supportare progetti connessi alle problematiche delle Persone con lesione al midollo spinale, incentivando la cultura della disabilità per favorire l'integrazione dei suddetti soggetti;
- i) collaborare con altre Associazioni ed Enti, sia pubblici che privati, che operino nel medesimo settore e che abbiano finalità analoghe o comunque compatibili con quelle dell'Associazione;
- j) sostenere la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport rivolte ai propri Soci oltre che ai soggetti con fragilità;
- k) organizzare manifestazioni, tornei ed ogni altra attività sportiva che incrementi la pratica dello sport di persone con disabilità;
- l) realizzare attività formative per l'addestramento all'autonomia personale e per la conoscenza dei diversi strumenti o ausili adatti a ricercarla;
- m) supportare progetti di ricerca e studio sulla lesione al midollo spinale e sulle problematiche delle persone con questo tipo di lesione, nonché sulla loro integrazione sociale, familiare, scolastica e lavorativa;
- n) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- o) Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ai Soci ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei Soci.
- p) In caso di necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

### ***ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE***

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi associativi;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali, per esempio, feste, sottoscrizioni a premi, ecc.;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e di tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo o Rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

Copia del Bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti i Soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### ***ART. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE***

Sono Soci dell'Associazione le Persone fisiche e le Persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i Soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto.

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero dei Soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

### ***ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI***

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante Socio non ammesso ha facoltà ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Le domande di ammissione a Socio presentate da Soggetti diversi dalle Persone fisiche dovranno essere presentate dal Legale Rappresentante del Soggetto richiedente.

La qualità di Socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza a causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, per esclusione, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi direttivi.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione il Socio ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro dei Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro dei Soci.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### ***ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI***

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di Persone giuridiche o Enti l'accesso alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro Legali Rappresentanti o Mandatari;

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Gli interessati dovranno inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo che dovrà esaminarla entro 60 giorni dal suo ricevimento e disporre la messa a disposizione dei richiedenti degli atti e della documentazione dagli stessi richiesta.

I Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli Organi direttivi.

### ***ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE***

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il VicePresidente;
- il Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### ***ART. 8 - L'ASSEMBLEA***

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni sono attuate dal Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio o Rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre Membri del Comitato Direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro Membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'Assemblea è validamente costituita in 1° convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In 2° convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio o Rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei Soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Soci;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in 1° convocazione il voto favorevole della metà più uno dei Soci, in 2° convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Nelle deliberazioni del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

## ***ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO***

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di Membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei Membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei Membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio o il Rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei Soci;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal Membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi Membri; esso è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei Membri ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi Membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Se il Consiglio Direttivo è composto da 3 Membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

L'intervento alle Sedute del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

I Verbali di ogni Seduta del Consiglio Direttivo sono redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da chi ha svolto le funzioni di Segretario; detti Verbali, sottoscritti dal medesimo e da chi ha presieduto la Seduta, vengono conservati agli atti.

### ***ART. 10 - IL PRESIDENTE***

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere allo stesso nonché all'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle Sedute del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'egli nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

### ***ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI***

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 Membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi Membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori, o il Revisore dei Conti Unico, controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare, senza diritto di voto, alle Sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e predispone la propria relazione annuale in tema di Bilancio consuntivo.

### ***ART. 12 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA***

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi direttivi, tra i Soci, oppure tra gli Organi direttivi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole Conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina.

Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Tribunale di Bologna.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del Conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

### ***ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI***

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 Membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i Soci fondatori o tra i Soci più anziani in termini di adesione all'Associazione, purché non ricoprano altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli Organi direttivi sulla loro corretta applicazione; esso emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi direttivi, secondo le sue competenze e dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i Soci, tra questi e gli Organi direttivi, fra Organi direttivi. I Membri del Collegio dei Probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli Organi direttivi su cui hanno giurisdizione, restano in carica per 3 anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione degli Organi direttivi.

### ***ART. 14 - SCIoglimento***

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un Liquidatore scelto anche fra i non Soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità e comunque ai fini di utilità sociale secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82*, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### ***ART. 15 - RINVIO***

Per quanto non espressamente qui riportato si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

***Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci AUS Montecatone  
Dozza, li 17 giugno 2022***